



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 08/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 08/09/2014 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	BELLUZZI MASSIMILIANO	S		
CUPPI VALENTINA	S	ORSI FABRIZIO	S		
GELLI LAURA	N	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
RIGHI SIMONE	N	GIOVANNINI GABRIELE	S		
CORIAMBI ROMANA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
GRILLI SILVANA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	S		
LOLLI LUCA	S				
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

CORIAMBI ROMANA

GIOVANNINI GABRIELE

CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Il **Sig. Sindaco** illustra l'argomento iscritto all'odg in oggetto, dando atto che si è già provveduto ad inviare la comunicazione ai contribuenti per il pagamento del tributo sui rifiuti, quale prima rata con anticipo del 50% dell'importo dovuto; a seguito dell'approvazione delle proposte di delibera, verranno inoltrate le comunicazioni relative al saldo. Il Sig. Sindaco illustra anche il tema della pianificazione finanziaria del servizio e, con l'occasione, informa tutto il Consiglio ed il pubblico presente in Sala che, a seguito di specifici interventi, investimenti e politica locale in materia di raccolta differenziata, il nostro Comune ha raggiunto livelli di raccolta differenziata veramente ragguardevoli (al 60,5% a fine luglio). Ciò però non soddisfa ancora l'Amministrazione comunale che vuole implementare i risultati fin qui raggiunti; infatti ad ottobre partirà una nuova campagna di sensibilizzazione ambientale su tutte le frazioni comunali, con manifestazioni pubbliche alla presenza di Co.Se.A Ambiente, con 2 container (1 per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e 1 per la raccolta dei rifiuti pericolosi). Sarà presente anche personale comunale dell'Ufficio Ambiente, per la distribuzione di speciali kit per la raccolta differenziata. Inoltre sarà possibile, durante questi sabati di promozione ambientale, conferire rifiuti speciali quali piccoli elettrodomestici (rasoi, phon, ecc...) ed elettronica di consumo, in loco. Infine verranno distribuiti presto dei kit per le compostiere. Come Amministrazioni pubbliche dovremo, entro breve, fare delle riconsiderazioni generali sulla gestione Co.Se.A per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, anche al fine di ridurre complessivamente l'indifferenziata. Un altro tema da affrontare sarà quello relativo ai costi di gestione dello smaltimento dell'indifferenziata che, lungi dal contrarsi, in relazione a volumi via via più consistenti di differenziata, presenta valori più significativi. L'impegno del Comune è quello di rafforzare tutte le iniziative di tutela ambientale, riciclo e riduzione dei rifiuti (che è il vero, grande problema della società avanzata). L'impegno, nei confronti dei cittadini - contribuenti è quello di aumentare l'orientamento dell'utente alla corretta gestione delle singole tipologie di rifiuti, alla contrazione dell'uso degli imballaggi e, in definitiva, ad aumentare le detrazioni fiscali per coloro che si impegnano di più.

La **Consigliera di Opposizione Lista Civica "Uniti per Cambiare Marzabotto" Carbonaro** ricorda che la Forza politica che rappresenta, sin dalla campagna elettorale per il rinnovo amministrativo, ha espresso i propri dubbi sulla gestione del servizio da parte dell'Azienda pubblica partecipata che, a parere della Consigliera, non darebbe i risultati e le risposte che il territorio richiede stabilmente. Legge l'intervento che sub allegato "A" al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n.147, (Legge di Stabilità 2014), con modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, n.16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.68, all'art.1, commi 639 e ss., nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15/11/1997, n.446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 702, della Legge 27/12/2013, n.147.

CONSIDERATO che, nell'ambito della propria autonoma potestà regolamentare, questa Amministrazione Comunale ritiene di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo regime tributario comunale.

DATO ATTO che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 08/09/2014

- l'art.1 comma 704 Legge 147/2013 abroga espressamente l'art.14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti T.A.R.E.S. che pertanto dal 01/01/2014 viene sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti denominata I.U.C. – TA.RI.;
- l'art.1 commi 641 e ss. Della Legge 147/2013 detta la disciplina legislativa della nuova tassa sui rifiuti (TA.RI) prendendo spunto dal previgente regime T.A.R.E.S. di cui all'art.14 del D.L. 201/2011, così come integrato dall'art.5 D.L. 102/2013;
- occorre pertanto approvare un nuovo regolamento per la disciplinare l'applicazione della IUC-TA.RI alla luce della disciplina dettata dall'art.1 commi 641 e ss. Della Legge 147/2013.

DATO ATTO altresì che :

- il presupposto della tassa TA.RI. è individuato dal comma 641 dell'art.1 Legge 147/2013 e consiste nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva; i soggetti passivi sono quelli indicati al successivo comma 642,643 e 644; le superfici tassabili sono identificate ai commi 645, 646, 647, 648, 649; Il Comune dà atto di non essere attualmente in condizioni di applicare la TA.RI. a tutte le unità immobiliari a destinazione ordinaria sulla base della superficie corrispondente all'80% di quella catastale, conseguentemente fino a che quel dato non sarà disponibile su tutte le suddette unità immobiliari, così da garantire ragionevolezza, uniformità ed equità nella tassazione, la Tari viene applicata, sia alle unità immobiliari a destinazione ordinaria sia a quelle a destinazione speciale, sulla base della superficie calpestabile individuata secondo le modalità indicate in regolamento;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe); il Comune nell'allegato regolamento ha individuato i criteri tariffari ai sensi del comma 651 e 652 secondo periodo;
- esclusioni, agevolazioni, riduzioni, esenzioni sono disciplinate ai commi da 655 a 660;
- al comma 666 è fatta salva anche in TA.RI. l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art.19 D.Lgs. 504/92;
- il comma 682 detta disposizioni in materia di regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui è parte la nuova tassa sui rifiuti TA.RI., mentre il comma 702 conferma espressamente l'applicazione dell'art.52 D.Lgs.446/97 (potere regolamentare generale dei Comuni) anche in relazione al nuovo tributo I.U.C. e quindi alla sua componente T.A.R.I. con conseguente possibilità per i Comuni di regolamentare le modalità applicative della tassa;
- i commi 684, 685 disciplinano la dichiarazione I.U.C. nel suo complesso ipotizzando una scadenza dichiarativa unica ai fini I.U.C. al 30 giugno, mentre il comma 686 detta specifiche disposizioni sulla dichiarazione della componente TA.RI.;nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97 .

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 26/08/2014, con la quale si approva lo schema di Bilancio di Previsione annuale 2014, Pluriennale 2014-2016 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica.

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 488/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 08/09/2014

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativo alla disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari di conformità a firma del Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata illustrata alla competente Commissione Consiliare nella seduta del 05/09/2014.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali.

CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 11, astenuti nessuno; favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (Battistini, Carbonaro);

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.)" quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. Legge 147/2013 e ss.mm.ii. di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera.
- 2. DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2014.
- 3. DI TRASMETTERE**, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste.
- 4. DI RENDERE** - con la seguente, separata, votazione espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti: votanti n. 11, astenuti nessuno; favorevoli n. 9 e contrari n. 2 (Battistini, Carbonaro);; la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL. al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2014 al 05/10/2014

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08/09/2014

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 20/09/2014

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **68**

Del **08/09/2014**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/08/2014 <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/08/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL SEGRETARIO GENERALE	Con riferimento alla proposta di deliberazione ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, esprime parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Data 03/09/2014 IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.to LEONARDI FRANCA</i>

Comune di
Marzabotto

Provincia di Bologna

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti (T.A.R.I)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. ___ del 08/09/2014**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art.1 Oggetto	3
Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art.3 Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI	4
Art.4 Presupposto per l'applicazione della tassa	4
Art.5 Soggetti Passivi	5
Art.6 Locali ed aree oggetto della tassa	5
Art.7 Esclusioni dal tributo	6
TITOLO III – TARIFFE	7
Art.8 Costo di gestione	7
Art.9 Classificazione delle utenze non domestiche	7
Art.10 Tariffe	8
Art.11 Tributo giornaliero	9
Art.12 Tributo provinciale	10
Art.13 Scuole statali	10
TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	10
Art.14 Zone non servite	10
Art.15 Mancato svolgimento del servizio	11
Art.16 Riduzioni del tributo	11
Art.17 Produzione di rifiuti speciali non assimilati	12
Art.18 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	13
Art.19 Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	14
Art.20 Riduzione per le utenze non domestiche	14
Art.21 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO	15
Art.22 Riscossione	15
Art.23 Dichiarazione	15
Art.24 Rimborsi, compensazioni e rateizzazioni	17
Art.25 Attività di controllo e sanzioni	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	19
Art.26 Entrata in vigore del regolamento	19
Art.27 Clausola di adeguamento	19
ALLEGATO 1 Categorie di utenze domestiche e non domestiche	20

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'Imposta Unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TA.RI.), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TA.RI. si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art.2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico di interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art.183, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento comunale di gestione associata intercomunale dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 31/07/2012 e ss.mm.ii..

Art.3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Definizioni:

a) locali: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: superfici prive di "locali" di cui alla lett. A). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti,.....

c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori dei locali e delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti condominiali di cui all'art.1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art.6
LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TASSA

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

ART.7 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di qualsiasi arredo e di utenze attive (acqua e/o energia elettrica), quindi effettivamente non utilizzate. L'effettivo non utilizzo dovrà essere dimostrato dall'utente mediante presentazione annuale delle bollette relative all'utenze idriche ed elettriche in cui sia possibile desumere in modo inequivocabile il non utilizzo dell'abitazione;

c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni

condominali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art.8

COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dall'autorità d'ambito in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione entro il termine previsto dalla norma.

Art. 9

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione

all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.

4. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 10 TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nella graduazione delle tariffe l'amministrazione può prevedere, nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.

7. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

8. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

9. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.

Art.11 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
- Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione .

8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art.12 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

Art.13 SCUOLE STATALI

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 15

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art.16

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 della Legge 147/2013, la tassa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 6 mesi;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 6 mesi. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 23, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3.L'amministrazione, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, ha la facoltà di contribuire in tutto o in parte nel pagamento del prelievo ad utenze domestiche e non domestiche.

4. Per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie n. 22, 24, 27 di cui all'allegato1 del presente Regolamento, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 50% del prelievo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune, ovvero il Soggetto Gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate a partire dalla detrazione maggiore.

Art. 17

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Ai sensi del precedente art.7 comma 6, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento superficie
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.)	50%
TIPOGRAFIE E SIMILI	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%

4. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Anche la percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui

al comma 3 i viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER.
- b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 18

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti nel Comune di Marzabotto, le quali sono comunicate annualmente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

anziano dimorante in casa di riposo;

soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

soggetto ricoverato in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa presentazione di richiesta documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

6. Per le utenze domestiche:

occupate o tenute a disposizione da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, viene fissato in due unità;

tenute a disposizione da parte di soggetti passivi residenti a Marzabotto, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 19
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore o al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 20
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art.21
CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art.22
RISCOSSIONE

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale , ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Il numero di rate del pagamento del tributo e le relative scadenze verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. La tassa, incluso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, non è dovuta se di importo inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Per il tributo giornaliero di cui all'art.10 non si applica alcun limite.

6. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 23
DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui:

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali e loro generalità;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

10. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.

11. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 9 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

12. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1.

13. Gli uffici comunali, in occasione di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 24

RIMBORSI, COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento e il Comune non procede al rimborso del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, sia inferiore ad € 12,00. Per il tributo giornaliero di cui all'art.20 non si applica alcun limite.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

5. Qualora le somme dovute, in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a € 200,00 per le utenze domestiche e ad € 600,00 per le utenze non domestiche, il contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate con cadenza trimestrale, oltre all'applicazione degli interessi legali sulle somme versate entro il termine di scadenza ordinaria e per il periodo di rateazione.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza

fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

6. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

7. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 25

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite con delibera dal Comune, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art.27

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD00	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale - pertinenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinema e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Aree scoperte non pertinenti all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici, agenzie e studi professionali
und12	Banche e Istituti di credito
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi



COMUNE DI MARZABOTTO

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERE SUL REGOLAMENTO E SULLE TARIFFE DELLA TARI 2014

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di agosto 2014, alle ore 14,00 il sottoscritto revisore unico, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 18/12/2013, per il periodo 01/01/2014-31/12/2016,

VISTO

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visto l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale di applicazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI), dei coefficienti e della ripartizione dei costi, in vigore dall'1/1/2014;
- il parere favorevole della Responsabile del Settore Servizi Finanziari;


RILEVATO

- che la proposta di delibera suddetta è conforme alla disciplina legislativa in materia di tassa sui rifiuti;
- che essa si rende necessaria per garantire gli equilibri di bilancio per l'anno 2014 ed ai fini di copertura della spesa

Esprime parere favorevole sulla proposta di delibera sopracitata.

Marzabotto, 28 agosto 2014

Dott. Campadelli Giuseppe

Il Revisore Unico


Il programma amministrativo lista circa
Romano Franchi, nella voce "Ripiani come
risorse" deve tra i suoi obiettivi il conteni-
mento delle tariffe e supprime con urgenza una
RIFLESSIONE APPROFONDIRITA SUL SISTEMA COSEA e auspiceve
di mantenere una gestione legata al nostro
territorio, fatte salve la qualità del servizio
e un livello delle tariffe per i cittadini inferiori
agli altri ambiti.

Purtroppo dobbiamo constatare che il presente
bilancio non dà risposte alle esigenze specifiche
del nostro territorio

Avv. Cons. Maria F. CARBONARO
Carbonaro Maria F. C.

MARZANO 8-9-14

Allegato al verbale della delibera
n. 68/2014 "IUC - Approvazione regola-
mento per la disciplina del Tributo
per i rifiuti - TARI"